

TRASMISSIONE FAX

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

All'Ufficio di Gabinetto

Alla cortese attenzione dell'Avv. G. Palmieri Sandulli
Fax n° 06.6783328

Alla Segreteria del Ministro

Alla cortese attenzione della Dott.ssa Anna Natili
Fax n° 06. 67232287

All'Ufficio Legislativo

Alla cortese attenzione dell'Avv. Francesca Quadri
Fax n° 06.67232290

Del 4.09.06

Pagine N° 4 compresa questa

Il Presidente

CARLA TOMASI

**Al Ministro per i Beni e le Attività Culturali
On. Francesco Rutelli**

Oggetto: Richiesta di incontro con i rappresentanti dell'**ARI** (Associazione Restauratori d'Italia)

Onorevole Ministro,

il 24 marzo 2006 è entrato in vigore il decreto Legislativo n 156.

Uno dei contenuti più importanti, dal punto di vista della professione, viene trattato **nell'articolo 4 del Decreto**, che modifica il 182 del Codice, riguardante le norme transitorie. Nelle more dell'applicazione del nuovo percorso formativo, previsto dalle bozze dei regolamenti dell'articolo 29, vengono specificati con esattezza gli standards minimi che, applicati al curriculum di studi ed all'esperienza professionale, consentano di **entrare in possesso della qualifica di restauratore di beni culturali**. In questo modo colui che già abbia tali requisiti vede riconosciuta la propria qualifica al pari di chi uscirà dal nuovo percorso formativo. Questo punto di sostanziale importanza costituisce un significativo riconoscimento per i restauratori che, nel corso degli anni, abbiano costantemente mirato, nel proprio percorso di apprendimento e nel proprio lavoro, ad attestarsi su livelli qualitativamente elevati. Secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto di modifica, **la creazione di un apposito elenco**, presso il MiBAC, consentirà di formalizzare l'accREDITAMENTO di coloro che posseggano i requisiti richiesti. Tale articolo recita, tra l'altro: "Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, (...), sentita una rappresentanza degli iscritti".

Di estrema importanza è l'art 29 del Codice dei Beni Culturali

L'articolo 29 del Codice definisce le attività di conservazione e restauro, prevedendo inoltre, per il restauratore, la determinazione di un percorso formativo riconosciuto.

È noto come siano state da tempo elaborate le bozze dei decreti applicativi dei commi 7, 8 e 9 di detto articolo: decreti attraverso i quali, una volta approvati, si arriverà sia alla definizione dei **profili di competenza del restauratore (comma 7)**, sia alla definizione del **percorso formativo**, con la previsione di una laurea magistrale a conclusione di un quinquennio di studi (**commi 8 e 9**).

L'ARI guarda con favore all'approvazione di tali regolamenti, che dovrebbero porre fine (in base a standards elevati nei quali l'ARI si riconosce) ad una situazione che rimane, a tutt'oggi, ancora indefinita. L'attuale stato delle cose, nella sua indeterminatezza, pone incertezze ed ostacoli non solo al restauratore qualificato, ma anche alle modalità di conservazione del patrimonio culturale.

E' stato pubblicato sui mezzi di informazione l'incontro avvenuto i primi di agosto con una delegazione dell'ANCE, CGIL- FILLEA e CNA, durante la quale è stata richiesta una sanatoria per 10.000 restauratori.

Chiediamo pertanto un incontro urgentissimo per avere chiarimenti in merito ai programmi del ministero su tali argomenti.

Colgo l'occasione per porgere distinti saluti

IL PRESIDENTE
CARLA TOMASI

Roma 4.settembre 2006